

(da stampare e firmare in duplice copia di cui una rilasciata al Socio ed una conservata a cura del consorzio)

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 Luglio 2009)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU CONFIDI COFIAC

Nome: Confidi Imprese per l'Italia soc. coop. p.a.
Indirizzo: Catania, Via Mandrà 8
Recapiti: 095/7312250 – 7315881 - 350302
Altri Dati: Codice Fiscale e P. IVA: 00795450873
Numero iscrizione al Registro delle Imprese SUD EST SICILIA: 122392
Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative: A111961
Numero iscrizione all'Elenco di cui all'art. 112, comma 1 del d.lgs. 385/93 - Organismo dei Confidi Minori: 95

SEZIONE I BIS – Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Si precisa che il soggetto che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi Cofiac alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Confidi Cofiac
Nome e Cognome _____ in qualità di delegato consulente
con ufficio sito in _____
telefono _____ indirizzo e-mail _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____
in qualità di Titolare Legale Rappresentante Socio Munito di delega
dell'azienda _____
attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto il presente foglio informativo
Luogo e data, _____ Firma _____

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività del Confidi Cofiac consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito (da ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali Confidi ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia a cura del soggetto incaricato dell'offerta consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese/enti/associazioni/ditte individuali aventi i requisiti indicati nell'art. 9 dello Statuto sociale in vigore del Confidi. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota sociale di iscrizione al Confidi, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente foglio.

A seguito della richiesta di accesso inoltrata dalla PMI, per tramite del Confidi, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di Confidi e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, al rimborso del credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a presentare ulteriori garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazioni delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, Confidi garantisce percentualmente (di norma su misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente.

Il debito del socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questo erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale, operazioni di leasing, cessioni di crediti, factoring, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate.

La garanzia autonoma del Confidi è simile ma non autentica ad una fidejussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. Il Confidi Cofiac non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale (cioè il Socio), ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca.

Banca e Confidi si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita dal Confidi. Il socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. È espresso onere/obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Confidi Cofiac di tutti gli eventi che sono in grado di

pregiudicare le proprie capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Confidi mediante l'escussione delle garanzie.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione

Il Confidi può rilasciare, nei confronti degli Istituti di Credito convenzionati, garanzie a prima richiesta o garanzie sussidiarie nei confronti dei propri soci.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base delle convenzioni in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di acconto parziale sulla perdita definitiva accertata, il Soggetto finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione di una percentuale, concordata da convenzione pro tempore vigente, della quota di rischio complessivamente garantita dal medesimo. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa, il Soggetto Finanziatore può richiedere l'attivazione dell'intera percentuale garantita dal Confidi – nei limiti della percentuale residua garantita ancora da liquidare – a copertura della perdita definitiva subita. E' fatta salva la possibilità per il Confidi, di valutare a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di effettuare in alternativa al pagamento a titolo di acconto, un pagamento a titolo definitivo. Su tale operatività il Confidi risponde nei confronti del Soggetto Finanziatore con tutto il suo Patrimonio ex art. 2740 del Codice civile.

La **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati. In caso di mancato rimborso da parte del socio la Banca provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l'attivazione della garanzia prestata dal Confidi – nei limiti della percentuale deliberata – a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore.

Nel caso in cui l'impresa socia risulti inadempiente, il Confidi, anche in surrogà alla Banca, e/o altri aventi diritto procederanno all'escussione del debito nei confronti dell'azienda inadempiente e dei suoi garanti, coobbligati e/o fideiussori.

La garanzia è accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Allo stesso modo, la garanzia di Confidi non è valida nel caso in cui il Socio non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti a Confidi. Le garanzie rilasciate da Confidi possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 (FdG), dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie/agevolazioni di altri fondi pubblici. In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni. A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia/riassicurazione del FdG e/o di altri fondi pubblici comporta il rischio per il Socio di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Socio rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed il Confidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del Socio verso il Confidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Premesso come lo statuto consortile preveda l'applicazione, a carico del Socio che beneficia della garanzia del Confidi, di svariate competenze, tra queste ultime si riportano di seguito i costi ad esso effettivamente applicati.

1. Costi di primo ingresso in Confidi.

1.1 Quota di iscrizione: Versamento di almeno n. 1 azione con versamento del relativo valore nominale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00). La Quota di iscrizione dovuta dal Socio indicata al punto 1.1 non è da considerarsi tra gli oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi, essa costituisce ad ogni effetto un elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a favore delle imprese socie.

2. Commissioni di istruttoria pratica per il rilascio della Delibera di Garanzia.

Le commissioni, che il Socio deve versare contestualmente all'atto della presentazione della richiesta di garanzia, sono proporzionali all'importo della richiesta di finanziamento e non della garanzia.

RICHIESTA FINANZIAMENTO	IMPORTO COMMISSIONI
Fino a 25mila	€ 100,00
Fino a 75mila	€ 200,00
Oltre	€ 300,00

I Diritti di Segreteria (a titolo di spese di istruttoria), da versare al momento della richiesta di garanzia - per ogni richiesta di garanzia o rinnovo di garanzia - non sono rimborsabili.

3. Commissioni di garanzia per il rilascio della Garanzia

3.1 Commissione **una tantum** pari a:

- a) allo 0,70% dell'importo erogato in ragione d'anno con pagamento anticipato da corrispondere all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca per le operazioni determinata secondo tabella allegata;
- b) allo 0,40% dell'importo erogato in ragione d'anno con pagamento anticipato da corrispondere all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca per le operazioni finanziarie assistite da ipoteca, secondo tabella allegata;
- c) 1% da corrispondersi annualmente sulla base dell'importo del fido erogato dalla Banca per quanto riguarda le operazioni a breve termine, secondo tabella allegata.

4. Deposito cauzionale e Fondo Rischi

4.1 Sulle linee di credito al socio, sulla base della presenza o meno di controgaranzia, saranno trattenuti:

- a) un importo pari al 1% dell'importo erogato dalla banca a titolo di Deposito Cauzionale in presenza di controgaranzia, 4% dell'importo erogato dalla banca a titolo di Deposito Cauzionale in assenza di controgaranzia;
- b) un importo pari al 3% dell'importo erogato dalla banca non restituibile che resterà a Fondo Rischi.

4.2 Esclusivamente nel caso della Banca ex Credito Siciliano, l'Istituto di Credito tratterà una sola voce onnicomprensiva pari al 1/15 del montante per i finanziamenti rateali o pari al 1/15 dell'erogato per le forme a breve termine quale Deposito Cauzionale.

A conclusione del regolare rimborso del finanziamento, la quota di Deposito Cauzionale trattenuta all'erogazione potrà essere restituita al socio. Tale restituzione, avverrà nell'anno solare dell'approvazione del bilancio di riferimento considerata la data della richiesta di restituzione.

5. Costi per intervento fondi di garanzia di natura pubblica

Tutti i costi riportati ai precedenti paragrafi da 1 a 4 delle Condizioni Economiche sono distinti da eventuali ulteriori costi risultanti a carico del Socio nel momento in cui beneficia di una garanzia/controgaranzia di Fondi di natura pubblica disciplinati dalle relative normative di riferimento. Tali costi sono quantificati dal Confidi solo a conclusione delle attività istruttorie e possono subire variazioni nel tempo.

6. Costi amministrativi connessi alle operazioni di saldo e stralcio e contenzioso

In ragione degli adempimenti burocratici conseguenti alle morosità dei soci del Confidi, questo applicherà al socio un sovrapprezzo, fino ad un massimo di € 500,00, così come da delibera del Consiglio d'Amministrazione del 22/12/2020.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei massimi evidenziati, di cui ai punti 1.1, 2, 3 e 4 dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito garantite, dalla presenza di eventuali soggetti contro garantiti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari Finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere versati, all'atto dell'erogazione della linea di credito concessa, nelle mani della Banca, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario.

7. Per le commissioni di garanzia dovute in relazione a linee di credito concesse con la garanzia del Confidi di cui al precedente punto 2, 3 e 4, il socio si impegna ad autorizzare irrevocabilmente la Banca convenzionata prescelta ad addebitare l'importo pari alla commissione percentuale annua dovuta attraverso addebito sul c/c del socio ed a versarne il corrispettivo sul c/c intestato al Confidi Cofiac presso la medesima banca.

8. Il pagamento di tale commissione, attraverso la modalità sopra specificata, avverrà fino alla completa estinzione del fido in caso di revoca da parte dell'istituto, in caso di recesso da parte del socio o alla data della scadenza qualora sia prevista.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL SOCIO

Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoriata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate alla sezione III.

Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito s c/c bancario, contestualmente all'erogazione/attivazione della linea di credito accordata, a mani della Banca ovvero versati con Assegno Bancario direttamente nelle mani del Confidi. Ciò ad eccezione dei Diritti di Segreteria e della quota sociale che devono essere versati al Confidi Cofiac prima ovvero all'atto dell'ammissione del Socio alla garanzia da esso richiesta. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di convenzione.

Il pagamento del Confidi alla Banca (escussione della garanzia) può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al Socio od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui il Confidi viene espressamente esonerata. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Il Confidi può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti del Confidi, può sussistere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità al Confidi, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma.

Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione dallo Statuto sociale e non risolta tramite amichevole composizioni tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Catania (CT) e deciderà secondo diritto. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi dei due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Catania (CT).

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del tribunale di Catania (CT) nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Catania provvederà a sostituire:

1. il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due arbitri entro 30 (trenta) giorni;
2. L'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Procedure di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie: L'impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r, pec, posta ordinaria, alla sede legale del Confidi. Il Confidi evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Se il Confidi accoglie le ragioni dell'impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere. L'impresa socia – qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi – prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello esclusivo di Catania, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia.

Io sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e consegna del presente foglio illustrativo.

Luogo e data _____

Firma _____ 

ATTENZIONE: Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere **Illustrativo** e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano gli eventuali contratti sottoscritti dalle parti.

La sottoscrizione del presente Foglio Informativo ha valenza solo ai fini di **ricevuta di consegna** dello stesso. La firma del Foglio Informativo non comporta perciò nessun obbligo per il Sottoscrittore nei confronti del Confidi Cofiac, ne viceversa.

Per tale ragione le condizioni economiche riportate alla Sezione III del Foglio Informativo hanno carattere illustrativo che saranno riepilogate nel Documento di Sintesi.